



Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTNER N. 21 - 90145 - PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Osservatorio Lavori Pubblici
Organismo di Ispezione

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 228262 del 22/11/2019

All'Ordine degli ingegneri della Provincia di
Catania

e p. c.

All'Assessore regionale
delle infrastrutture e della Mobilità
Palermo

Alla Consulta Regionale degli Architetti della Sicilia
Palermo

Alla Consulta Regionale degli ingegneri della Sicilia
Palermo

Agli Uffici del Genio Civile della Sicilia
Loro Sedi

Ai Presidenti degli Ordini degli ingegneri della Sicilia
Loro Sedi
PEC

OGGETTO: D. D. G. n. 189/2019 e criticità della piattaforma Sismica Sicilia.

In riscontro alla nota n. 1892 dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Catania del 20 novembre 2019, con la quale si rappresentano argomentazioni e criticità in merito al D. D. G. n. 189/2019 e alla piattaforma *Sismica Sicilia*, si chiarisce quanto segue.

Si evidenzia una odierna, non condivisa, tendenza a personalizzare i problemi che si riscontrano nella vita professionale; come se la risoluzione di questi dipendesse dalla resistenza personale

di un operatore della Pubblica Amministrazione e non già da circolari, decreti, regolamenti, norme, o magari, più semplicemente, da una diversa lettura delle leggi.

Nella fattispecie, conoscendo il garbo istituzionale dell'Ordine di Catania, si propende a considerare l'odierna personalizzazione alla familiarità con la quale, oggi, si può dialogare con questo ramo della Pubblica Amministrazione. Se è così, ciò è certamente lusinghiero.

Si consideri, poi, che se è certamente doveroso per la Pubblica Amministrazione dare risposte alle usuali istanze di legge degli utenti; non possono essere invece pretese risposte extra ordinem, dettando addirittura i tempi di risposta, su fatti non urgenti. Ciò è ancor più vero se si considera che sui temi in questione si è da tempo aperto un tavolo di confronto con le Consulte Regionali e gli Ordini professionali, che ha comportato con il solo Ordine di Catania già quattro incontri nell'ultimo anno.

E' anche il caso di aggiungere che gli argomenti richiedono interlocuzioni su scala regionale non potendosi concordare linee di condotta per ciascuna delle singole provincie.

Così, ad esempio, è stato fatto proprio in occasione del D. D. G. n. 189/2019 e della piattaforma Sismica Sicilia.

Nel merito delle argomentazioni portate nella nota che si riscontra, si significa quanto segue:

1) Presunto disallineamento tra il DDG 189, la piattaforma Sismica-Sicilia e la legge 55/2019, c.d. sblocca cantieri

Risponde certamente al vero che:

-al comma 3 dell'art. 94bis del DPR 380/2001 viene chiaramente definita la procedura autorizzativa e la necessità dell'autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori limitatamente agli interventi rilevanti.

-al comma 4 viene ribadito che, fermo restando il titolo edilizio, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.

-al comma 5 viene confermato che le Regioni, per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, possono istituire controlli anche a campione.

Ciò detto resta da definire, ora, il concetto di "interventi rilevanti" la cui elencazione era demandata con il D. L. "sbloccacantieri" alle regioni.

La Regione Siciliana proprio con le elencazioni approvate con il DDG 189/2019 ha voluto declinare quali fossero per il territorio dell'Isola gli interventi rilevanti da sottoporre a preventiva autorizzazione e li ha indicati nelle lettere A) e D) dell'allegato A al DDG 189/2019.

Ciò, avendo ritenuto assai rilevante il controllo preventivo di una fascia significativa del nuovo edificato e non solo a campione, ma anche a scelta! Individuando, cioè, quegli interventi le cui caratteristiche peculiari li facessero emergere dalla irrilevanza.

Si consideri altresì, che il concetto di intervento rilevante non è definito in modo apodittico da alcuna norma, ma proprio dalle elencazioni del DDG 189/2019, che va seguito nella sua interezza non essendo ovviamente possibile scegliere tra le sue parti quella più agevole.

Ulteriormente argomentando si fa presente che il documento è perfettamente allineato al DL 32/2019, il quale ha introdotto l'art. 94 bis che, al comma 2, penultimo periodo, prescriveva che: "Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti".

In realtà, tale opzione è venuta meno nel testo della legge di conversione del suddetto Decreto (Legge 55/2019), che fa comunque salve le elencazioni già adottate dalle Regioni (immodificabili sino al recepimento delle linee guida del MIT).

Sfruttando questa importante opportunità, al fine di rendere immediatamente applicabile il "decreto sblocca cantieri" in Sicilia (per la parte che riguarda le "procedure sismiche"), il DRT ha prontamente emanato il DDG 189/2019, corredato dall'allegato, con le elencazioni del caso.

Vale la pena di sottolineare che in altre Regioni, dove non sono state adottate le elencazioni sopra richiamate, sino a quando non saranno adottate dal MIT le linee guida di cui all'art. 94 bis comma 2, il decreto sblocca cantieri non è applicabile, in quanto mancano le elencazioni indispensabili per individuare gli interventi "rilevanti", "meno rilevanti" o "non rilevanti", ai fini della pubblica incolumità; pertanto, in tali regioni, tutti gli interventi strutturali, nelle zone 1 e 2, sono da sottoporre alla preventiva autorizzazione, prescritta dall'art. 94 del DPR 380/2001;

2) Precisazioni in merito all'applicazione del comma 1 dell'art 65 e del comma 5 dell'art. 93 del DPR 380/01.

E' certamente vero che:

-ai commi 1 e 4 dell'art. 65 del DPR 380/01, così come modificato ed integrato dalla conversione in legge del decreto sblocca cantiere, si prevede che le opere, "prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata" e che "lo sportello unico, tramite pec, rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito". Inoltre, secondo il comma 5 dell'art. 93 dello stesso DPR, "il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65". Ciò detto, in considerazione del fatto che tale previsione normativa fa riferimento alla denuncia al SUE, resta di competenza dello sportello unico di ciascun Comune uniformarsi alle procedure informatiche previste dalla Regione Siciliana per l'accettazione delle pratiche "smiche".

3. Varianti in corso d'opera.

Nessuna analogia può essere vantata tra la disciplina urbanistica e la normativa sismica, infatti opere di minore rilevanza che per l'una rientrano tra le "varianti non sostanziali" per l'altra potrebbero essere assai rilevanti, si pensi al caso variazioni tipologiche degli elementi resistenti o solo alle variazioni delle armature negli elementi in c.a.

Non può, inoltre, sfuggire all'attenzione di codesto Ordine che, in virtù dell'entrata in vigore della L. 55/2019 di conversione in legge del D. L. 32/2019, alle Regioni è stata sottratto l'onere di elencare interventi da ritenere rilevanti o no, essendo tale compito demandato al MIT.

Pertanto, la Regione Siciliana, anche nella ipotesi che concordasse con il parere di codesto Ordine, oggi non potrebbe individuare un elenco di varianti non essenziali ai fini sismici da sottoporre al semplice deposito, nemmeno per emulazione da altre Regioni.

Si ritiene, inoltre, che per garantire un procedimento lineare e per non alimentare quei dubbi che spesso finiscono per produrre contenziosi, le varianti debbano seguire lo stesso iter del progetto principale. D'altronde, se il progetto principale è stato già sorteggiato o selezionato dal Dirigente dell'Ufficio, in quanto ritenuto di "particolare complessità dal punto di vista

geologico/strutturale" (cfr. DDG 189/2019, allegato A), lettera D), è abbastanza ovvio che la variante, con la quale viene modificato il progetto già oggetto di autorizzazione, debba seguire lo stesso iter del progetto principale. Nel caso contrario, potrebbe peraltro accadere che venga sorteggiata, per essere sottoposta ad autorizzazione un progetto che era stato oggetto di semplice deposito e viceversa, alimentando procedimenti amministrativi poco lineari e facilmente oggetto di contenziosi.

4. Miglioramento dell'affidabilità della piattaforma Sismica-Sicilia

In merito alle criticità più volte rappresentate sulla piattaforma *Sismica Sicilia* da diversi Ordini professionali, nonché al mancato lungo periodo transitorio di convivenza della nuova procedura (informatica) con la vecchia procedura (cartacea), si resta nel convincimento che una processo innovativo può essere testato validamente solo se si escludono soluzioni alternative (in questo caso la pratica cartacea). Esempi diversi (la Regione Calabria) dimostrano che un più lungo periodo transitorio non risolve le criticità, allontanando anzi la pratica attuazione della nuova procedura.

Un iniziale "adeguamento parziale" delle procedure automatizzate del portale *Sismica Sicilia* con le modifiche introdotte al D. L. "sbloccacantieri", dalla Legge n. 55/2019, risulta ora superato.

La piattaforma *Sismica Sicilia* oggi è aderente alle elencazioni e alle direttive introdotte dal D.D.G. n. 189/2019.

Comunque i termini di durata dei procedimenti sono rimasti sempre quelli dettati dalle norme di carattere generale e cioè i 60 gg. canonici.

5. Predisposizione di un manuale dedicato alla piattaforma Sismica-Sicilia ed attivazione di un servizio di assistenza messo a disposizione dei tecnici

E' in effetti, in fase di avanzata predisposizione, un manuale d'uso dedicato alla piattaforma *Sismica Sicilia* al quale affiancare anche dei video per facilitare l'accesso e l'uso della piattaforma ai liberi professionisti, così come è anche in fase di predisposizione un servizio di assistenza.

I suddetti strumenti, qualora gli ordini professionali vogliano collaborare, saranno preventivamente inviati per testarne la qualità e per la ricezione dei suggerimenti del caso.

6. Per quanto attiene, infine, il requisito della regolarità in altezza degli edifici, va da sé che la norma cui fare riferimento è quella dettata dal punto 7.2.1 d, e, f, g delle NTC2018, per cui appaiono ridondanti ulteriori chiarimenti.

La presente nota, considerata la valenza, viene inviata anche alla **Consulta Regionale degli Ingegneri** e alla **Consulta Regionale degli Architetti**, affinché ne diano divulgazione. Si coglie l'occasione di ringraziare i suddetti Organi per la collaborazione prestata alle attività di questo Dipartimento Regionale Tecnico ed per il coinvolgimento del Dipartimento alle loro iniziative.

Un ringraziamento si porge a tutti i **Presidenti degli Ordini Professionali**, anche loro in indirizzo, per essersi fatti generosamente carico della formazione in occasione dell'avvio del portale *Sismica Sicilia*.

Si resta disponibili a ogni chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRIGENTE GENERALE

Adriano Lizzio
Adriano Lizzio

Segreteria tel. 0917072461 - 0917072219 - fax 0917072307

dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

